N. 12955/2021 R.G.N.R. Mod. 21

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Torino

DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE, PERSONALE, SU SISTEMI INFORMATICI E CONTESTUALE SEQUESTRO
- artt. 247, c. 1-bis, 250 e ss., 549 c.p.p. -

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA
- artt. 97, 369 e 369-bis c.p.p., 57 d.lgs. 231/2001 -

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del fascicolo penale indicato in epigrafe in cui si procede, tra gli altri, nei confronti di:

1) AGNELLI Andrea, nato a Torino in data 6.12.1975, [redacted]

2) NEDVED Pavel, nato in Cecoslovacchia in data 30.8.1972, [redacted]

3) PARATICI Fabio, nato a Borgonovo Val Tidone (PC) in data 13.7.1972, [redacted]

4) BERTOLA Stefano, nato a Torino in data 4.10.1968, [redacted]

5) CERRATO Stefano, nato a Torino in data 23.6.1967, [redacted]

6) JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a. (codice fiscale 00470470014), [redacted],

in ordine alle seguenti ipotesi di reato:

AGNELLI - NEDVED - PARATICI - RE

1) delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 2622 c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- AGNELLI Andrea, di presidente del consiglio di amministrazione,
- NEDVED Pavel, di vice presidente del consiglio di amministrazione,
- PARATICI Fabio, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Football Officer* dal 23.11.2018,
- RE Marco Giovanni, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Financial Officer* e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal 23.11.2018,

della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a. (codice fiscale e partita IVA 00470470014), con sede legale in Torino, Via Druento n. 175, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; segnatamente, nella relazione finanziaria annuale relativa al bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2019, iscrivevano nel conto economico, alla voce *"Proventi da gestione diritti calciatori"*, l'importo di € 131.564.000 derivante da *"Plusvalenze da cessione diritti calciatori"*, maturate nell'ambito di "operazioni di scambio", connotate da valori fraudolentemente maggiorati e neutre sotto il profilo finanziario, così da generare un ricavo di natura meramente contabile e, in ultima istanza, fittizio, pervenendo ad una perdita di esercizio pari a € 39.895.794 anziché pari a € 171.459,794 e ad un patrimonio netto pari a € 31.242.712 anziché pari a - € 100.321.288.

In Torino, il 20 settembre 2019.

AGNELLI - NEDVED - PARATICI - RE - BERTOLA

2) delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 2622 c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- AGNELLI Andrea, di presidente del consiglio di amministrazione,
- NEDVED Pavel, di vice presidente del consiglio di amministrazione,
- PARATICI Fabio, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Football Officer* sino a maggio 2020 e di *Managing Director Football Area* da maggio 2020;
- RE Marco Giovanni, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Financial Officer* e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal 23.11.2018 all'11.7.2020,
- BERTOLA Stefano, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Financial Officer pro-tempore,* e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, *pro-tempore,* dal 12.7.2020, e il ruolo di *Managing Director Business Area* da maggio 2020,

della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a. (codice fiscale e partita IVA 00470470014), con sede legale in Torino, Via Druento n. 175, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; segnatamente, nella relazione finanziaria annuale relativa al bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2020, iscrivevano nel conto economico, alla voce *"Proventi da gestione diritti calciatori"* l'importo di € 119.721.000 derivante da *"Plusvalenze da cessione diritti calciatori"*, maturate nell'ambito di "operazioni di scambio", connotate da valori fraudolentemente maggiorati e neutre sotto il profilo finanziario, così da generare un ricavo di natura meramente contabile e, in ultima istanza, fittizio, pervenendo ad una perdita di esercizio pari a € 89.682.106

anziché pari a € 209.403.106 e ad un patrimonio netto pari a € 239.204.587 anziché pari a € 119.483.587.
In Torino, il 18 settembre 2020.

AGNELLI - NEDVED - PARATICI - BERTOLA - CERRATO
3) delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 2622 c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- AGNELLI Andrea, di presidente del consiglio di amministrazione,
- NEDVED Pavel, di vice presidente del consiglio di amministrazione,
- PARATICI Fabio, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Managing Director Football Area* da maggio 2020 al 30.6.2021,
- BERTOLA Stefano, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Financial Officer, pro-tempore,* e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, *pro-tempore,* dal 12.7.2020 al 3.1.2021, e il ruolo di *Managing Director Business Area* da maggio 2020.
- CERRATO Stefano, di dirigente con responsabilità strategica, ricoprendo il ruolo di *Chief Financial Officer e Investor Relator* dal 4.1.2021 e di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a. (codice fiscale e partita IVA 00470470014), con sede legale in Torino, Via Druento n. 175, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; segnatamente, nella relazione finanziaria annuale relativa al bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2021, iscrivevano nel conto economico, alla voce *"Proventi da gestione diritti calciatori"* l'importo di € 30.832.000 derivante da *"Plusvalenze da cessione diritti calciatori"*, maturate nell'ambito di "operazioni di scambio", connotate da valori fraudolentemente maggiorati e neutre sotto il profilo finanziario, così da generare un ricavo di natura meramente contabile e, in ultima istanza, fittizio, pervenendo ad una perdita di esercizio pari a € 209.885.432 anziché pari a € 240.345.750 e ad un patrimonio netto pari a € 28.827.395 anziché pari a - € 2.004.605.
In Torino, il 17 settembre 2021.

AGNELLI - NEDVED - PARATICI - RE
4) delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 8 d.lgs. 74/2000, in Torino nell'anno 2019;

AGNELLI - NEDVED - PARATICI - RE - BERTOLA
5) delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 8 d.lgs. 74/2000, in Torino nell'anno 2020;

AGNELLI - NEDVED - PARATICI - BERTOLA - CERRATO
6) delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 8 d.lgs. 74/2000, in Torino, nell'anno 2021;

JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.
7) illecito previsto e punito dagli artt. 5, 25-*ter* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Torino, il 20 settembre 2019, il 18 settembre 2020 e il 17 settembre 2021.

* * *

rilevato che sussistono indizi di reato in ordine ai delitti sopra indicati ricavabili, nello specifico, dalle annotazioni di P.G. redatte dal Nucleo di P.E.F., G.d.F. di Torino in atti nonché dai documenti estratti dai pubblici registri.

In particolare, il presente procedimento trae origine dagli approfondimenti investigativi svolti con riguardo alle operazioni di trasferimento di calciatori poste in essere dalla società quotata **JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.a.**, foriere di **plusvalenze** negli esercizi chiusi al 30.6.2019, 30.6.2020 e, da ultimo, al 30.6.2021.

Come noto, la plusvalenza costituisce una componente positiva di reddito e, nel settore calcistico, consiste nella differenza (positiva) che intercorre tra il valore di vendita di un calciatore e il suo valore d'acquisto, al netto delle quote di ammortamento e dell'eventuale svalutazione. Per quanto più di interesse ai presenti fini, si ritiene opportuno evidenziare che:

- i ricavi derivanti dalla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzati al momento in cui risulta trasferito il controllo del diritto ceduto, con rilievo esclusivo, pertanto, nell'esercizio di maturazione;
- i costi relativi all'acquisto dei cartellini sono ammortizzati a quote costanti in base alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori, con conseguente "diluizione" in più anni.

Ciò posto, sin dai preliminari accertamenti svolti è emerso, da un lato, **l'assoluto rilievo** di siffatte operazioni nel bilancio della JUVENTUS s.p.a., essendo state contabilizzate, negli esercizi sopra indicati, plusvalenze per complessivi € **322.707.000**; dall'altro, si è registrata la **costante crescita** di siffatta voce – ad eccezione dell'ultimo esercizio – , in via del tutto **proporzionale all'aumento** delle **perdite** e degli **ammortamenti** dei medesimi diritti.

L'analisi delle singole transazioni ha consentito, inoltre, di evidenziare la ricorrenza di manifesti **profili di anomalia**, trattandosi nella maggior parte dei casi di:

- **operazioni c.d. "a specchio"**, poste in essere, anche nei confronti di controparti ricorrenti, mediante uno scambio contestuale di calciatori ove, a fronte di una o più cessioni, sono state disposte una o più acquisizioni, ottenendo così operazioni "a somma zero" tra le parti, con conseguente **assenza di movimento finanziario** e presenza di un **duplice effetto positivo** sui bilanci della cedente e della cessionaria (rilevazione di un "ricavo" immediato e ripartizione del costo in più esercizi); è il caso, a mero titolo di esempio, dell'acquisto dalla società **Olympique de Marseille** del calciatore **AKÉ Marley** per € 8.000.000, con contestuale cessione alla stessa OM del calciatore **TONGYA HEUBANG Franco Daryl** per € 8.000.000 – bilancio al 30.6.2021 - ;
- numerose operazioni di cessione riguardanti **giovani calciatori** (appartenenti alla Juventus Under 23) con **corrispettivi rilevanti e fuori *range*** rispetto a calciatori di medesimo livello e categoria, come nel caso dell'acquisto dalla società **FC Barcelona** del calciatore **MARQUES MENDEZ Alejandro José** per € 8.200.000, con contestuale cessione alla stessa FC Barcelona del calciatore **PEREIRA DA SILVA Matheus** per € 8.000.000 – bilancio al 30.6.2020 - ;
- cessioni/acquisizioni effettuate in **prossimità della scadenza contrattuale**, come nel caso dell'acquisto dal **Genoa Cricket and FC** del calciatore **ROVELLA Nicolò** per € 18.000.000, con contestuale cessione allo stesso Genoa dei calciatori **PORTANOVA Manolo** per € 10.000.000, e **PETRELLI Elia** per € 8.000.000 – bilancio al 30.6.2021 - .

Sin dai primi accertamenti, pertanto, sono emersi **indizi precisi e concordanti** per ritenere che i valori sottesi ai trasferimenti in questione non siano stati oggetto di una fisiologica trattativa di mercato ma che si sia di fronte a operazioni **sganciate da valori reali di mercato, preordinate** ed attestanti **ricavi meramente "contabili", in ultima istanza fittizi.**

Da ciò conseguono evidenti ricadute in tema di bilancio e di rappresentazione veritiera e corretta della **situazione patrimoniale, economica e finanziaria** della società.

Infatti, le operazioni descritte, nel momento in cui consentono la registrazione per intero del ricavo nell'esercizio in corso e la "spalmatura" dei costi negli esercizi successivi, determinano un **miglioramento fraudolento degli indici di bilancio**, in particolare della voce del conto economico A.5.g. denominata *"altri ricavi e proventi – plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori"*

e della voce dello stato patrimoniale B.I.8) - *"diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori"* (anche considerando l'assenza di qualsivoglia indicazione relativa ai suddetti valori in **nota integrativa**), con conseguente configurabilità, a carico dei soggetti apicali interessati e sopra analiticamente individuati, del delitto di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.).
Sotto il profilo fiscale, inoltre, il compimento di operazioni con valori "alterati" (in ultima istanza **sovraffatturate**) determina la configurabilità, quantomeno sotto il lato attivo, del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, consentendo la fattura emessa un risparmio di imposta indebito (in quanto relativo ad operazione, almeno in parte, fittizia) in capo al terzo (società controparte).
Gli indizi raccolti hanno trovato, poi, sostanziale riscontro nelle **attività tecniche di ascolto**, svolte nel medesimo periodo di svolgimento del mercato estivo dei trasferimenti dei calciatori (1.7.2021-31.8.2021) e di un'indagine ispettiva avviata dalla CONSOB nei confronti della società a far data dal 12.7.2021 (proprio con riguardo alle operazioni di trasferimento di calciatori, come risultante anche dalla relazione finanziaria al 30.6.2021, recentemente pubblicata).
Si è avuta, infatti, espressa conferma in merito alla ***"gestione malsana delle plusvalenze"***, voce di ricavo caratteristica della gestione sportiva, talvolta utilizzata quale autentico strumento ***"salva bilanci"***, cioè in modo distorto, quale correttivo dei rischi assunti in tema di investimenti e dei costi connessi ad acquisti e stipendi ***"scriteriati"***.
Proprio gli investimenti oltre le previsioni di *budget* e gli ***"ammortamenti e tutta la merda che sta sotto che non si può dire"*** sono stati tra le cause dello squilibrio economico e finanziario che ha portato la società JUVENTUS s.p.a. ad essere paragonata ad ***"una macchina ingolfata"***.
Nel corso delle attività tecniche sovente è emerso il riferimento, a volte specifico, a plusvalenze realizzate mediante "scambi" incrociati di calciatori e giovani calciatori *under 17*, *under 19* e *under 23*, ove a fronte di una o più cessioni è corrisposta una o più acquisizioni, con un ***"valore più alto"***.
In particolare, i valori di cessione e/o di acquisto dei calciatori e la struttura dell'operazione di trasferimento (a titolo definitivo o temporaneo con o senza opzione di acquisto) sono fortemente influenzati e dipendenti dal valore residuo del "diritto" iscritto a bilancio (base per il calcolo dell'eventuale plusvalenza).
Sono emersi, in più casi, riferimenti alla "gestione PARATICI", soggetto posto al vertice dell'area sportiva fino al giugno 2021, ed artefice della **pianificazione preventiva** delle plusvalenze (***"hanno chiesto di fa' le plusvalenze"***, ***"che almeno Fabio, dovevi fa' le plusvalenze e facevi le plusvalenze"***).
Per quanto emerso dalle attività di ascolto, i vertici del C.d.A. della società bianconera, in *primis* il presidente AGNELLI Andrea, appaiono, di fatto, ben consapevoli della condotta attuata dell'ex *manager* bianconero e delle conseguenze estremamente negative sotto il profilo finanziario, non certo derivanti solo dal contesto pandemico in atto (***"Sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene!"***).
Inoltre, difetta o, comunque, non risulta concretamente applicata una formale procedura interna atta a stabilire i valori ritenuti opportuni e desiderabili per l'acquisizione/cessione di calciatori; i contratti, infatti, sarebbero stati sottoscritti con la sola firma di PARATICI Fabio e con l'eventuale controfirma del vicepresidente NEDVED Pavel, con la conseguenza che il bilancio, in parte, ***"è basato su un atto di fede della correttezza di valutazione di una persona che ha firmato un contratto di vendita"***.
Da ultimo, dati significativi emergono dalla **relazione finanziaria annuale al 30.6.2021**, approvata dal C.d.A. in data 17.9.2021 (contenente il bilancio consolidato poi approvato dall'assemblea degli azionisti in data 29.10.2021). In estrema sintesi, l'esercizio in esame si è chiuso con:

- una **perdita** pari a € 209.513.750;
- un **patrimonio netto** positivo per € 28.438.822 (sceso significativamente rispetto all'importo dell'anno precedente – € 239.204.587 –);
- un **indebitamento finanziario netto** per € 372.325.000.

Inoltre, dalla stessa relazione si apprende che:

- il C.d.A. della società in data 25.8.2021 ha approvato la proposta di *"rafforzamento patrimoniale"* mediante **aumento di capitale** sociale a pagamento fino a € 400 **milioni**, incluso l'eventuale

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie JUVENTUS (trattasi del secondo aumento di capitale, dopo quello approvato, per circa **€ 300 milioni**, nell'ottobre 2019);
- l'azionista di maggioranza **EXOR N.V.** (che detiene il 63,8% del capitale sociale di JUVENTUS) si è impegnato a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza, con l'esecuzione, già in data 27.8.2021, di un versamento in conto futuro aumento di capitale dell'importo di **€ 75 milioni**;

rilevato, pertanto, che occorre ricostruire appieno, sotto il profilo documentale, le operazioni connotate dai descritti profili di anomalia e foriere di "*plusvalenze da cessione diritti calciatori*" (nonché di ricavi da cessione temporanea), pari, secondo quanto ricostruito dai militari, a:
- € 131.564.000 nel bilancio chiuso al 30.6.2019;
- € 119.721.000 nel bilancio chiuso al 30.6.2020;
- € 30.832.000 nel bilancio chiuso al 30.6.2021;

ritenuto che, a tal fine, occorre acquisire documentazione contabile, extracontabile, bancaria e corrispondenza – anche su supporto informatico – afferente tali operazioni, a far data dall'1.7.2018, e, segnatamente:
- fascicolo/dossier personale relativo ai calciatori interessati;
- documentazione contrattuale e pre-contrattuale, sia lato acquisto che lato cessione;
- fatture attive e passive;
- contabili di pagamento;
- corrispondenza ordinaria o elettronica;
- mandati agenti F.I.F.A./sportivi;
- contratti di consulenza con società terze;

documenti tutti costituenti corpo del reato o comunque, cose pertinenti al reato, anche al fine di ricostruire con esattezza i profili di responsabilità dei singoli indagati;

rilevato, altresì, che occorre ricercare ed acquisire i documenti/scritture private che, sulla base delle operazioni tecniche, non risultano essere stati oggetto di pubblicazione e di comunicazione agli organi competenti, segnatamente:
- scrittura attestante la sussistenza di un "***obbligo non federale***" a carico della società sportiva ATALANTA BC s.p.a., nell'ambito della doppia operazione di trasferimento dei calciatori DEMIRAL Merih e ROMERO Christian;
- scrittura privata ("***carta famosa che non deve esistere teoricamente***"), concernente il rapporto contrattuale e le retribuzioni arretrate del calciatore RONALDO Cristiano;

documenti costituenti corpo del reato o comunque, cose pertinenti al reato, anche al fine di ricostruire con esattezza i profili di responsabilità dei singoli indagati;

ritenuto che vi sia fondato motivo di ritenere che i documenti ed i supporti in questione possano essere rinvenuti nei seguenti luoghi:

1) **Torino, Via Druento n. 175, sede legale della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
2) **Torino, Via Traves n. 48, unità locale – *Training Center* - della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
3) **Vinovo (TO), Via Stupinigi n. 182, unità locale – *Training Center* - della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
4) **Milano, Via Matteotti n. 3, unità locale/ufficio della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**

e, in particolare, negli uffici in uso/nella disponibilità degli odierni indagati (AGNELLI Andrea, NEDVED Pavel, PARATICI Fabio, BERTOLA Stefano, CERRATO Stefano) nonché di ARRIVABENE Maurizio (amministratore delegato), CHERUBINI Federico (*Football Director*), MORGANTI Paolo (*Head of football operations*), MANNA Giovanni (responsabile Juventus Under 23);

5) **qualsiasi altro locale ed automezzo nella disponibilità degli indagati e della società indicata;**

ritenuto, quindi, che per rinvenire i documenti e le fonti di prova indicate, si debba procedere a perquisizione dei predetti luoghi nonché a perquisizione informatica sui supporti infra indicati, ai sensi dell'art. 247-*bis* c.p.p., come modificato dalla legge n. 48/2008, che prevede: «*1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato (documenti bancari, codici di accesso a conti correnti on line, documenti di identità e qualsiasi tipo di materiale informatico e cartaceo ed in generale documenti afferente l'illecita attività sopra indicata posta in essere dall'indagato), ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione*»;

visto l'art. 252 c.p.p. e l'art. 253 c.p.p.;

ritenuto che le cose sopra indicate, integranti fonti di prova, ove rinvenute nel corso dell'attività di perquisizione, costituiscono corpo del reato e, comunque, cose pertinenti ai reati anzidetti e, inoltre, costituiscono fonte di ulteriore approfondimento investigativo, dovendosi necessariamente accertare la genesi e la regolamentazione, anche di carattere fiscale, delle operazioni indicate, attività queste necessarie ad acquisire riscontri in ordine alla commissione delle condotte delittuose e ad accertare l'eventuale responsabilità di terzi soggetti;

ritenuto che, pertanto, le cose indicate in premessa, qualora rinvenute devono essere sottoposte a sequestro in forza del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 252 e 253 c.p.p.;

DISPONE

la perquisizione dei seguenti locali:

1) **Torino, Via Druento n. 175, sede legale della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
2) **Torino, Via Traves n. 48, unità locale – *Training Center* - della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
3) **Vinovo (TO), Via Stupinigi n. 182, unità locale – *Training Center* - della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
4) **Milano, Via Matteotti n. 3, unità locale/ufficio della JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**
5) **ogni altro luogo ed automezzo nella disponibilità degli indagati e della società JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.;**

nonché

- la perquisizione su *Personal Computer* o altre apparecchiature adatte alla conservazione di dati e/o programmi nonché la perquisizione all'interno di aree e/o spazi telematici finalizzati al *cloud storage* (archiviazione dati su *nuvola*), rinvenuti nella disponibilità degli odierni indagati (AGNELLI Andrea, NEDVED Pavel, PARATICI Fabio, BERTOLA Stefano, CERRATO Stefano), dei soggetti apicali/dirigenti sopra menzionati (ARRIVABENE Maurizio, CHERUBINI Federico, MANNA Giovanni e MORGANTI Paolo) e della società JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.a.;

con facoltà all'occorrenza di perquisire le persone presenti o sopraggiunte, qualora si abbia motivo di ritenere che queste possano occultare cose pertinenti al reato, con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 – 253 c.p.p., di quanto rinvenuto;

DISPONE

trattandosi di supporti e sistemi informatici, che la P.G. adotti le opportune cautele di cui all'art. 247, c. 1-*bis*, c.p.p. onde provvedere alla conservazione di dati, programmi, informazioni e comunque tracce di connessione utili per le indagini relative al reato per cui si procede riferendo successivamente sui riscontri delle analisi sul materiale sequestrato; in particolare, dispone procedersi nel corso delle attività al *back-up* su adeguato supporto, con conseguente estrazione di dati, del materiale informatico che sarà oggetto di perquisizione e sequestro, mediante procedura che garantisca e assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali nonché la loro non modificabilità; al termine delle operazioni indicate si provvederà alla restituzione agli aventi diritto del materiale in questione; qualora non fosse possibile effettuare le operazioni tecniche in sede di perquisizione, si procederà al ritiro del materiale in sequestro e alla successiva attività tecnica;

AUTORIZZA

- qualora necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, la forzatura di porte, finestre, cassette di sicurezza e di ogni altra barriera od ostacolo fisso nonché l'effettuazione delle operazioni al di fuori dei limiti temporali di cui all'art. 251, c. 1 c.p.p.;

- gli Ufficiali di P.G. ad estrarre i dati con idonea procedura che garantisca l'identità dei dati raccolti agli originali contenuti nei supporti informatici che saranno concretamente individuati nel corso dell'attività di P.G.;

DISPONE

che copia del presente decreto sia consegnata alla persona sottoposta alle indagini se presente o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo da perquisire, con avviso che ha facoltà di farsi rappresentare o assistere dal difensore o da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art.120 c.p.p. (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt. 250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.lv. 271/1989);

* * *

INVITA

le persone sottoposte ad indagine sopra indicate:

- ad esercitare la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia avvertendo che, in caso di mancata nomina, saranno assistite dal difensore d'ufficio;
- qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge, avvertendole dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto ovvero mediante consegna al difensore;

INVITA

altresì la persona giuridica:

- ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- qualora non vi abbia già provveduto, ad eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento nelle forme di legge con avviso che in difetto ovvero in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione o di omessa comunicazione della modifica le notificazioni saranno effettuate per l'imputato *ex* art. 161, c. 2, c.p.p.;

la presente deve intendersi informazione di garanzia *ex* art 57 d.lgs 231/2001, 369 c.p.p., per il reato/i sopra indicato/i, nel caso in cui la precedente non sia stata già inviata;

AVVISA

altresì, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 231/2001, che per poter partecipare al procedimento la persona giuridica deve depositare dichiarazione ai sensi dell'art 39, c. 2, d.lgs. 231/2001, depositando presso la cancelleria della autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: **a)** denominazione dell'ente e generalità del suo legale rappresentante; **b)** nome e cognome del difensore e indicazione della procura; **c)** la sottoscrizione del difensore; **d)** la dichiarazione elezione di domicilio;

* * *

Visto l'art. 369-*bis* c.p.p.,

INFORMA

1. che, in relazione al procedimento di cui sopra sono stati nominati, su designazione del Consiglio dell'Ordine di Torino, i seguenti difensori di ufficio, con gli indicati recapiti:

Persona sottoposta ad indagini	*Difensore d'ufficio*
(1) AGNELLI Andrea	Avv. GIANESINI Nicola Caserio [redacted]
(2) NEDVED Pavel	Avv. GIANNONE Isabella [redacted]
(3) PARATICI Fabio	Avv. GILARDINO Erica [redacted]
(4) BERTOLA Stefano	Avv. GILESTRO Antonio [redacted]
(5) CERRATO Stefano	Avv. GINEPRINI Giulia [redacted]

JUVENTUS FOOTBALL CLUB s.p.a.	Avv. GINESI Alice ([redacted] [redacted] T[redacted] E[redacted]

2. che nel processo penale la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria; che ogni persona sottoposta ad indagine ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, e, in difetto, sarà difesa da un difensore di ufficio; la nomina del difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 96 c.p.p.);
3. che vi è obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui al capoverso che segue, e che in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
4. che si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento, alle seguenti condizioni (DPR 115/2002):

" (1) Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.746,68;

" (2) Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante.

" (3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"

" (4) Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi"

5. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art 99 c.p.p.).

5-*bis*. L'imputato ha diritto di ricevere dall'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana , tradotta nella lingua a lui comprensibile contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione in caso di custodia cautelare in carcere e non oltre 10 giorni in caso di altra misura cautelare, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o al revoca).

5-*ter*. L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 293 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza, ritardo comunicazione scritta.

5-*quater*. L'imputato in caso di arresto o fermo ha diritto di ricevere dagli ufficiali e dagli agenti che hanno seguito l'arresto o il fermo una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta nella lingua a lui comprensibile, contenente le informazioni sulle sue facoltà e diritti fondamentali (facoltà di nominare un difensore di fiducia, diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto ad ottenere informazioni in merito all'accusa, diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, diritto ad accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo, diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo (art. 386 c.p.p.).

5-*quinquies*. L'imputato ha diritto, qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 dell'art. 386 c.p.p. non sia prontamente disponibile in una lingua a lui comprensibile, di ottenere le informazioni sopra elencate oralmente, salvo l'obbligo dei pubblici ufficiali di dare comunque, senza, ritardo comunicazione scritta.

6. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art. 104 c.p.p.).

7. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).

8. La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione. coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. l.vo 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale, stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio; si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

8.1. in ogni stato e grado del procedimento, di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.),ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art.406);

8.2. di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);

8.3. di chiedere - qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni - la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-*quater* c.p.p.);
8.4. di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.),anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art.391 bis-*decies* c.p.p.);
8.5. di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale e di sequestro, con le modalità e le forme previste dalla legge(artt.309-311 c.p.p),nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (art. 262-263 c.p.p.);
8.6. di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui agli artt.392 e segg. c.p.p.;
8.7. in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art.197 e le garanzie di cui all'art.197 bis (art.64 c.3 c.p.p.);
8.8. di proporre o richiedere l'applicazione della pena a richiesta delle parti (art. 444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato(art.453 c.p.p.);
8.9. di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-*bis* c.p.p.);
8.9 *bis* di richiedere, nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p. (reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni o con la sola pena pecuniaria, nonché delitti di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p.), la sospensione del procedimento con messa alla prova fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli artt. 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel procedimento direttissimo e in quello a citazione diretta. L'esito positivo della messa alla prova determina l'estinzione del reato (art. 464 bis c.p.p.);
8.10. di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico e di ottenere le relative comunicazioni (art.335 comma 3 c.p.p.).
8.11. di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.) ed ha diritto alla traduzione degli atti fondamentali (art. 369 bis lettera d - bis c.p.p.)
8.12. di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.);
8.13. di essere avvisato del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art.360 c.p.p.);
8.14 di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art.225 c.p.p.)
8.15. di ricusare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.;
8.16. di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all'interno dell'istituto, con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.);
8.17 di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali,da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ex art.120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.);
8.18 di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie-documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art.415-*bis* c.p.p.).
9. Si ricorda, infine, che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione";

AVVERTE

la persona sottoposta alle indagini che, dovendosi procedere a perquisizione personale e/o locale, la nomina del difensore di ufficio varrà solo nell'ipotesi in cui essa, presente al compimento dell'atto, non nomini un difensore di fiducia. In ogni caso essa ha diritto:

a) in caso di perquisizione personale e/o locale alla consegna di una copia del decreto che la dispone; a farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p. (cioè non sia minore degli anni 14, né palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione); a che la perquisizione sia eseguita nel rispetto della dignità e nei limiti del possibile del pudore di chi vi è sottoposto, nonché, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e salvo che le operazioni siano eseguite da persona esercente la professione sanitaria, ad opera di persona dello stesso sesso;

b) in caso di perquisizione locale, alla consegna di copia del decreto che la dispone, a farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art.120 cpp (cioè non sia minore degli anni 14, né palesemente affetta da infermità di mente o instato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, né sottoposta a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione); trattandosi di abitazione o luoghi chiusi ad essa adiacenti, a che la perquisizione non sia iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20, salva contraria disposizione dell'autorità giudiziaria o nei casi urgenti;

c) in caso di conseguente sequestro, alla consegna di copia del relativo verbale; a proporre richiesta di riesame contro l'atto di sequestro; a presentare richiesta di riesame contro l'atto di sequestro; a presentare richiesta di restituzione delle cose sequestrate e, nel corso delle indagini preliminari, a proporre opposizione contro l'eventuale rigetto da parte del pubblico ministero, sulla quale il giudice provvederà a norma dell'art.21 c.p.p.; a richiedere il rilascio gratuito di copia autentica dei documenti sequestrati, se prima legittimamente detenuti; ad ottenere copie, estratti o certificati delle parti dei volumi e dei registri non soggette al sequestro;

DELEGA

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, con facoltà di sub-delega.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 2 4 NOV. 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario GIANOGLIO – Agg.)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Ciro SANTORIELLO – Sost.)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Mario BENDONI – Sost.)